

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A.  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA E  
DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**in ottemperanza**

**alla Ordinanza Collegiale del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede Roma, sezione Prima  
Bis, n. 7883 del 18.06.2019, resa nel giudizio iscritto al numero di r.g. 756/2019**

\* \*

Il sottoscritto Avv. Alessio Vinci del Foro di Cagliari (c.f. VNCLSS76S26B354N – p.e.c.: alessio.vinci@pec.it – fax: 070684737), nella qualità di difensore del signor **Paolo Littera**, nato a Cagliari il 7.06.1997, residente in Ussana, via Giulio Cesare n. 15, c.f. LTTPLA97H07B354K, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura speciale come in atti, all'avv. Pasquale Dessalvi (c.f. DSSPQL76R20B354V – p.e.c.: avv.pasqualedessalvi@pec.it – fax 0708041104), elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Cagliari, piazza Repubblica n. 22,

**contro**

- il Ministero della Difesa (C.F. 80234710582) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- il Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri (C.F. 80236190585), in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

**e nei confronti dei controinteressati**

- Iervolino Michele;
- Mascellini Riccardo;

**AVVISA CHE**

**Controinteressati** sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei e vincitori del concorso per esami e titoli del bando di concorso per il reclutamento di 2000 carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I 4° Serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, approvate con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, N. 61/11-4-1 CC e pubblicato il 14.12.2018.

\*\*\*\*\*

**I- RICORSO PRINCIPALE E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, incardinato innanzi al TAR Lazio, il cui numero del ruolo generale è 756/2019, il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- a) il giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 365381/2-12 dell'8.11.2018 (notificata a mani al ricorrente in pari data), con il quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo nell'ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- b) il decreto di approvazione delle graduatorie di merito del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/11-4-1 CC del 13.12.2018 e delle graduatorie finali con esso approvate, nonché del verbale n. 70 del 4.12.2018 in esso richiamato;
- c) ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

### **ESPONENDO IN FATTO**

1. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, giusto bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup>, serie speciale, n. 38 del 15 Maggio 2018. La domanda del ricorrente era volta a partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del bando (ossia, 1.056 posti per i volontari in ferma prefissata di un anno o, come il ricorrente, in rafferma annuale in servizio). Si precisa che, poiché i vincitori della graduatoria di cui alla predetta lettera a) erano in numero inferiore ai posti disponibili, con lo stesso decreto di approvazione delle graduatorie, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri disponeva che i posti residui sarebbero stati assegnati ai candidati in esubero attinti dalla graduatoria di cui alla lettera c) dell'art. 1 del bando (allievi carabinieri in ferma quadriennale che non avessero superato il ventiseiesimo anno di età).

2. In sede di accertamento dei prescritti requisiti di carattere fisico, egli veniva escluso perché ritenuto affetto da pregressa porpora di Schonlein-Henoch.

2. Considerando tale giudizio di inidoneità illegittimo il ricorrente lo impugnava unitamente al successivo decreto di approvazione delle graduatorie per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 4.06.2014 e dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria – Violazione dell'art. 10 del bando di concorso.**

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo al servizio presso l'arma dei carabinieri perché “è stato/a riscontrato/a affetto/a da PREGRESSA PORPORA DI SCHONLEIN-HENOCH (LETTERA E PUNTO 4) condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014”.

L'art. 582, comma 1, lett. e), n. 4), del d.P.R. n. 90/2010, prevede tra le “imperfezioni e infermità

che sono causa di non idoneità al servizio militare” le “connettiviti e le vascoliti” (poi, meglio specificate nella direttiva tecnica approvata con il d.m. 4.06.2014).

La porpora di Schoenlein-Henoch rientra tra le vascoliti.

Senonché, all'epoca dell'accertamento psico-fisico il cui esito è stato impugnato, il ricorrente non era affetto da alcuna vascolite, avendo egli patito una episodica porpora di Schoenlein-Henoch oltre sedici anni prima (all'età di 4 anni), causata da una infezione da streptococco.

Per tale malattia, egli era stato ricoverato presso la clinica pediatrica dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari per una settimana nel 2002 e, come accertato successivamente, la malattia non ha avuto alcun interessamento degli organi interni, alcuna recidiva, né complicanza, né qualsivoglia esito.

Ciò è confermato sia dalla relazione del pediatra, sia dalla relazione del medico specialista in allergologia ed immunologia clinica, entrambe allegate al ricorso.

In conclusione, il ricorrente non aveva alcuna imperfezione, né infermità all'epoca dell'accertamento psico-fisico, né la ha all'epoca del ricorso, in quanto, dalla patologia suindicata era ed è guarito da tempo.

Da ciò consegue che il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione del concorso è viziato.

Esso è, anzitutto, illegittimo perché fondato sull'erroneo presupposto di diritto, secondo il quale anche un pregresso episodio di tale patologia rappresenti una imperfezione/infermità che causa la inidoneità al servizio militare.

Invero, sia il d.m. 4.06.2014, sia l'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010, pongono quali cause di inidoneità al servizio militare le vascoliti, sul presupposto -tuttavia- della loro esistenza al momento in cui viene espresso il giudizio di inidoneità.

La patologia pregressa -soprattutto se, come nel caso di specie, sia senza alcun esito, anche a seguito di un periodo di follow-up in cui il paziente è stato sotto controllo- non è, invece, causa di inidoneità.

Ciò risponde ovviamente alla ratio delle disposizioni che elencano le infermità e le imperfezioni, le quali sono volte ad evitare che il servizio militare o quello presso l'arma dei carabinieri venga svolto da soggetti che presentano (al momento in cui devono prestare servizio, e non sedici anni prima) delle patologie idonee ad influire sulla efficacia ed utilità delle proprie prestazioni (e tra esse non rientra certo una vascolite pregressa priva di recidive e di esiti).

Pertanto, la commissione ha errato nell'esprimere giudizio negativo in occasione dell'accertamento psico-fisico.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato è frutto di travisamento dei presupposti di fatto, considerato che, come visto, all'epoca dell'accertamento psico-fisico, egli non era affetto da alcuna porpora di Schonlein-Henoch.

Peraltro, il giudizio della commissione è altresì affetto da eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta nella parte in cui la commissione ha ritenuto il ricorrente inidoneo perché, letteralmente, riscontrato affetto da “pregressa porpora di Schonlein-Henoch”.

Non è dato comprendere come un individuo possa giudicarsi allo stato attuale “affetto da pregressa patologia”: se la patologia è pregressa, il paziente è guarito; l'affermazione della commissione contiene, dunque, una contraddizione in termini.

Tutte le considerazioni testé svolte trovano conferma nella giurisprudenza amministrativa.

Deve, infine, rilevarsi che il giudizio della commissione è affetto altresì da un ulteriore profilo di illegittimità.

Più precisamente, l'art. 10 del bando stabilisce che la commissione avrebbe disposto per tutti i concorrenti una serie di esami specialistici e di laboratorio, tra cui l'analisi delle urine e l'analisi del sangue: esami che sarebbero stati utili al fine di verificare se la pregressa patologia avesse tuttora esiti nel ricorrente.

Inoltre, la stessa direttiva tecnica approvata con il d.m. 4.06.2014 stabilisce specificamente che le diagnosi di vascolite potranno essere formulate “considerando:

- quadro clinico e compromissione d'organo;
- pattern autoanticorpale non-organo-specifico;
- referti strumentali;
- eventuali referti istologici”.

Senonché, nel caso di specie, nessuno di tali esami è stato disposto e la diagnosi è stata eseguita in assenza dei criteri di riferimento di cui alla predetta direttiva tecnica, sulla base della sola dichiarazione che il ricorrente ha fatto durante l'accertamento: pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per violazione del bando, violazione delle direttive tecniche approvate con d.m. 4.06.2014 e per difetto di istruttoria.

Alla luce di quanto precede, il giudizio di inidoneità è illegittimo e dovrà essere annullato.

Conseguentemente, è illegittimo, per invalidità derivata, il decreto di approvazione delle graduatorie finali nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i candidati ammessi.

In subordine, qualora il TAR non ritenesse sufficienti le prove prodotte ai fini dell'accoglimento del ricorso, si chiede che venga disposto apposita verifica o consulenza tecnica d'ufficio onde accertare se la pregressa porpora di Schoenlein-Henoch, che il ricorrente ha avuto nel 2002, avesse o potesse avere, alla data dell'8.11.2018 (data dell'accertamento psico-fisico il cui giudizio è qui impugnato), un qualsivoglia esito o ripercussione per cui si possa sostenere che lo stesso ricorrente fosse, a tale data, affetto da vascolite.

\*

Si concludeva chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio-Roma, di accogliere il ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

All'esito dell'udienza camerale del 14.06.2019 il TAR adottava l'ordinanza indicata in epigrafe n. 7883/2019 con cui disponeva l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione del presente avviso.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ordina l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idonea a rilevare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate, così come effettuate da questa difesa nel presente avviso.

### **PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, del 18.06.2019 n. 7883/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Al presente avviso si allega l'ordinanza del TAR Lazio-Roma n. 7883/2019 del 14.06.2019.

Cagliari, 30 luglio 2019

Avv. Alessio Vinci